n. 65.597 di repertorio n. 32.292 di raccolta

INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA "FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA' COMASCA - ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove del mese di luglio dell'anno duemiladiciotto.

19 luglio 2018

In Cantù, nel mio studio in via Giulio Carcano n. 14.

Davanti a me Dottor Piercarlo Colnaghi, notaio residente in Cantù, iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Como e Lecco, è comparso il signor:

- CASTIGLIONI Giacomo nato a Fenegrò (CO) l'8 luglio 1940 e residente a Bregnano (CO) in via Milano n.85, italiano, codice fiscale CST GCM 40L08 D531H;

il quale interviene al presente atto in rappresentanza della: **"FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA' COMASCA - ONLUS"** con sede in Como, via Raimondi n.1, numero 95062550132 di codice fiscale, iscritta al registro delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Lombardia col numero 791, ed iscritta inoltre al REA presso la CCIAA di Como col numero 271206,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, a quest'atto autorizzato in forza della delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 30 gennaio 2018, verbalizzata con atto a mio rogito in pari data al n. 65.095/31.934 di repertorio, registrato a Como il 7 febbraio 2018 al n. 2103 serie 1T.

Detto Comparente

della cui identità personale e qualifica sono io Notaio certo, mi dichiara innanzitutto di possedere tutti i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla, e quindi mi dichiara

premesso:

- che con la sopra indicata delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 gennaio 2018, venne approvato un nuovo testo di statuto sociale della "FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA' COMASCA - ONLUS" e contestualmente venne conferito mandato al qui comparente Presidente per attivarsi presso gli organi preposti come sotto meglio indicato;
- che la Regione Lombardia ha successivamente comunicato all'associazione con istanza prot. A1.2018.0029802 del 15 febbraio 2018 la necessità di introdurre alcune modifiche nel detto statuto;
- che in detta assemblea vennero attribuiti al Presidente stesso tutti i più ampi poteri necessari ad apportare al detto statuto tutte le modifiche eventualmente richieste in sede di iscrizione nei registri regionali;

tutto ciò premesso

e dato atto che quanto precede forma parte integrante e

sostanziale del presente atto

il comparente

mi dichiara

di approvare il seguente nuovo testo degli articoli 8 (otto), 10 (dieci) et 11 (undici) dello statuto sociale nei quali risultano introdotte le modifiche indicate da Regione Lombardia:

"Art. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri di cui non più di 6 (sei) dello stesso genere e di cui almeno uno, al momento della nomina, di età inferiore a 28 anni. Pertanto ogni tre anni dovrà essere nominato un Consigliere di età inferiore ai 28 anni.

Un consigliere sarà nominato da Fondazione Cariplo, mentre gli altri sono designati da un Comitato di Nomina composto, in quanto operanti, dalle seguenti autorità (ovvero da soggetti da esse indicati):

- Presidente della Provincia di Como;
- Sindaco del Comune di Como;
- Vescovo della Diocesi di Como;
- Prefetto della Provincia di Como;
- Presidente della Camera di Commercio di Como;
- Rettore dell'Università dell'Insubria;
- Rappresentante del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Como;
- Rappresentante della Fondazione Cariplo

In caso di mancata designazione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione entro il termine perentorio di trenta giorni anteriori alla scadenza del mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica, la nomina competerà al Prefetto della Provincia di Como.

Il funzionamento del Comitato di Nomina è definito da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione. Esso sceglierà i nuovi consiglieri sulla base di candidature raccolte dalla Fondazione attraverso un avviso pubblico.

Il Comitato di Nomina è convocato dal Presidente della Fondazione entro il novantesimo giorno precedente la scadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del triennio.

Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri nominati da coloro che li avevano precedentemente nominati; essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti. Il periodo di carica dei sostituti non sarà computato ai fini del numero massimo dei mandati esercitabili.

Nel caso in cui cessino contemporaneamente, per qualsiasi motivo, almeno 5 (cinque) membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto e verrà sostituito con un nuovo Consiglio nominato dal Comitato di Nomina.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di tre volte consecutive.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso."

"Art.10 POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali altri Comitati, se del caso composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
c) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti di utilità sociale, e per coprire le spese operative;
d) redigere ed approvare entro il mese di gennaio il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
e) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni da effettuarsi dalla Fondazione;
f) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
g) approvare eventuali regolamenti interni;
h) nominare il Segretario Generale della Fondazione, fissandone il compenso;
i) conferire deleghe su materie particolari, **determinandone i limiti e le modalità di attuazione**;
j) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, nei limiti di legge, su proposta del Presidente, sentito il parere non vincolante di Fondazione Cariplo.
k) deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio nei limiti di cui al successivo Art. 18."

"Art.11 ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'Ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni 3 (tre) mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario od opportuno o su richiesta scritta, con specifico Ordine del giorno, da parte di almeno 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione o da parte del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica da recapitarsi agli aventi diritto almeno cinque giorni

prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima di quello previsto per l'adunanza. **In caso di convocazione con posta elettronica è necessario accertarsi dell'avvenuta ricezione della medesima.**
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se presente la maggioranza dei membri in carica.
Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per le modifiche dello statuto e le delibere conseguenti lo scioglimento della Fondazione occorre il voto favorevole dei due terzi dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica."
Il comparente mi consegna quindi il testo aggiornato dello statuto sociale che, su sua richiesta, allego al presente atto sotto la lettera **"A"**.
Le imposte e spese del presente atto e delle conseguenti formalità saranno a carico della fondazione in oggetto.
E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho letto al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio che omisi la lettura dell'allegato per espressa dispensa del comparente stesso col mio consenso.
Il presente atto viene sottoscritto alle ore 18,16 (ore diciotto e minuti sedici) e consta di due fogli dattiloscritti a norma di legge con nastro indelebile da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano da me notaio per pagine otto compresa la presente fino a qui.
F.to Giacomo Castiglioni
F.to COLNAGHI Dottor PIERCARLO Notaio

REGISTRATO A COMO IL 23 LUGLIO 2018 AL N. 14732 SERIE 1T
ESATTI EURO 200,00 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

Allegato "A" all'atto n. 65.597/32.292 di repertorio

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Fondazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione

"FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITÀ COMASCA - ONLUS".

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Como, in Via Raimondi n. 1.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Como.

Art. 2 SCOPO

La Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Provincia di Como.

La Fondazione si propone di svolgere principalmente attività di beneficenza e di pubblica utilità ed in particolare di:

a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata a erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore di enti senza scopo di lucro per il finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela promozione e valorizzazione di attività ed iniziative culturali e di quanto di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita della comunità della provincia di Como;

b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità testé indicate;

c) svolgere attività di beneficenza diretta a favore di soggetti che versino nelle condizioni di svantaggio di cui all’art. 10 del D. Lgs. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e diverse da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni

conferiti dall'Ente fondatore all'atto della costituzione.
Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dell'Ente fondatore e di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini della Fondazione, ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.
La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 ENTRATE

Per il raggiungimento dei suoi scopi e fini, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

· delle rendite derivanti dal patrimonio di cui all'Art. 3;
· di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi Enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi e fini statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
· delle entrate derivanti da eventuali attività connesse.

Art. 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

· il Presidente;
· il Vice Presidente;
· il Consiglio di Amministrazione;
· Il Segretario Generale
· il Collegio dei Revisori;
· il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati ad lites et ad negotia determinandone le attribuzioni.
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto e rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato.
Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e intrattiene rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto;
d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta dello stesso.

Art. 7 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella seduta di

insediamento ed a scrutinio segreto.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.
La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri di cui non più di 6 (sei) dello stesso genere e di cui almeno uno, al momento della nomina, di età inferiore a 28 anni. Pertanto ogni tre anni dovrà essere nominato un Consigliere di età inferiore ai 28 anni.
Un consigliere sarà nominato da Fondazione Cariplo, mentre gli altri sono designati da un Comitato di Nomina composto, in quanto operanti, dalle seguenti autorità (ovvero da soggetti da esse indicati):

- Presidente della Provincia di Como;
- Sindaco del Comune di Como;
- Vescovo della Diocesi di Como;
- Prefetto della Provincia di Como;
- Presidente della Camera di Commercio di Como;
- Rettore dell'Università dell'Insubria;
- Rappresentante del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Como;
- Rappresentante della Fondazione Cariplo

In caso di mancata designazione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione entro il termine perentorio di trenta giorni anteriori alla scadenza del mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica, la nomina competerà al Prefetto della Provincia di Como.
Il funzionamento del Comitato di Nomina è definito da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione. Esso sceglierà i nuovi consiglieri sulla base di candidature raccolte dalla Fondazione attraverso un avviso pubblico.
Il Comitato di Nomina è convocato dal Presidente della Fondazione entro il novantesimo giorno precedente la scadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del triennio.
Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri nominati da coloro che li avevano precedentemente nominati; essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti. Il periodo di carica dei sostituti non sarà computato ai fini del numero massimo dei mandati esercitabili.
Nel caso in cui cessino contemporaneamente, per qualsiasi motivo, almeno 5 (cinque) membri del Consiglio di

Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto e verrà sostituito con un nuovo Consiglio nominato dal Comitato di Nomina.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di tre volte consecutive.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

Art.9 DECADENZA, INELEGGIBILITA' ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo 3 (tre) assenze ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
· il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
· aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
· aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari.
Sono cause di ineleggibilità e/o di esclusione:

- essere nelle condizioni previste dall'Art. 2382 C.C;
- essere dipendenti in servizio della Fondazione o avere con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprire la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- essere membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria;
- ricoprire la carica di Consigliere Regionale o Provinciale o Comunale ovvero l'essere componenti delle giunte o consigli regionali o provinciali o comunali o l'essere amministratori di altri enti locali territoriali aventi sede nel territorio di riferimento della Fondazione
- essere dirigente di partiti o movimenti politici.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Comitato di Nomina previsto dall'Art. 8 del presente statuto.
Contro tale decisione è possibile ricorrere innanzi al Collegio dei Probiviri che delibera in via definitiva.

Art.10 POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali altri Comitati, se del caso composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
c) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti di utilità

sociale, e per coprire le spese operative;
d) redigere ed approvare entro il mese di gennaio il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
e) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni da effettuarsi dalla Fondazione;
f) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
g) approvare eventuali regolamenti interni;
h) nominare il Segretario Generale della Fondazione, fissandone il compenso;
i) conferire deleghe su materie particolari, determinandone i limiti e le modalità di attuazione;
j) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, nei limiti di legge, su proposta del Presidente, sentito il parere non vincolante di Fondazione Cariplo.
k) deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio nei limiti di cui al successivo Art. 18.

Art.11 ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'Ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni 3 (tre) mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario od opportuno o su richiesta scritta, con specifico Ordine del giorno, da parte di almeno 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione o da parte del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica da recapitarsi agli aventi diritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima di quello previsto per l'adunanza. In caso di convocazione con posta elettronica è necessario accertarsi dell'avvenuta ricezione della medesima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se presente la maggioranza dei membri in carica.
Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche dello statuto e le delibere conseguenti lo scioglimento della Fondazione occorre il voto favorevole dei due terzi dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica.

Art.12 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora:

· alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

· all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo parere.

Art.13 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali e designati: uno effettivo e uno supplente dal Comitato di Nomina di cui all’art. 8, uno effettivo e uno supplente da Fondazione Cariplo e uno effettivo dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio nomina, fra i suoi membri, un Presidente.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le cariche sono svolte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese debitamente approvate.

Decade dalla carica il Revisore che non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.

Art. 14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri designati dal Comitato di Nomina di cui all'Art.8 che durano in carica 3 (tre) esercizi.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donanti e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme erogate dalla Fondazione stessa, nonché di deliberare quale organo d'appello circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza

formalità di procedura.
La carica è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.15 LIBRI VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.
I verbali del Collegio dei Revisori nonché del Collegio dei Probiviri devono essere trascritti su appositi registri.

Art.16 BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di marzo di ciascun anno dovrà essere approntato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno, dovrà essere approntato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.17 UTILI DELLA GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.
Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.18 ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nella provincia di Como, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 c.190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19 NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive emanate in materia di ONLUS.

ART.20 NORME TRANSITORIE

Il divieto di avere più di 6 (sei) consiglieri dello stesso genere, l’obbligo di nomina di un consigliere di età

inferiore a 28 anni e la procedura di raccolta delle candidature attraverso l'avviso pubblico diventeranno operativi a partire dal 2021.

F.to Giacomo Castiglioni

F.to COLNAGHI Dottor PIERCARLO Notaio